

TRIBUNALE DI PAOLA

UFFICIO _____ (1)

N° Procedimento _____

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov. _____ il _____ cittadinanza _____

residente in (via) _____ n. _____

CAP _____ Città _____ prov. _____

codice fiscale _____

professione (2) _____

n. telefono (facoltativo) _____

nei cui confronti è iscritto procedimento penale n. _____

a) per il reato p. e p. dall'art. _____

(o _____ (3) nel procedimento penale n. _____)

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato sussistendone le condizioni di legge.

A tal fine, secondo quanto previsto dell'art. 79 del D.P.R. 115/2002 in merito al contenuto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

Consapevole della propria responsabilità penale per eventuali false dichiarazioni (4):

a) che le generalità dei componenti della propria famiglia anagrafica, conviventi con il ricorrente, sono le seguenti (5):

Sig. _____	Sig. _____
nato/a _____	nato/a _____
il _____	il _____
codice fiscale _____	codice fiscale _____
stato (es. coniuge, figlio) _____	stato (es. coniuge, figlio) _____

Sig. _____	Sig. _____
nato/a _____	nato/a _____
il _____	il _____
codice fiscale _____	codice fiscale _____
stato (es. coniuge, figlio) _____	stato (es. coniuge, figlio) _____

Sig. _____	Sig. _____
nato/a _____	nato/a _____
il _____	il _____
codice fiscale _____	codice fiscale _____
stato (es. coniuge, figlio) _____	stato (es. coniuge, figlio) _____

(o di non convivere con alcuno)

b) la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito familiare complessivo, determinato secondo le modalità indicate negli artt. 76 (L) e 92 (L) D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (6), pari a Euro _____ per l'anno di imposta _____ e pertanto non superiore al limite di legge (7);

in quanto:

- reddito da lavoro del richiedente: _____
- redditi diversi da quelli da lavoro del richiedente: _____
- beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali _____

c) che non vi sono/o vi sono altri familiari il cui reddito debba essere considerato ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 come appresso si specifica:

- reddito da lavoro del congiunto:

- redditi diversi da quelli da lavoro dei congiunti:

- beni immobili o mobili registrati su cui i congiunti godono diritti reali

Altri redditi _____

d) che si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

CHIEDE

un termine di due mesi per l'eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art. 79 (L), comma 3, D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/68 (e successive modificazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero.

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

NOMINA

suo difensore di fiducia l'avv.to _____, del foro di _____ iscritto negli elenchi speciali, tenuto dall'ordine di appartenenza, degli avvocati abilitati al Gratuito Patrocinio.

Dichiara di eleggere domicilio, ai soli fini della presente istanza, in _____ Via _____ n° _____ presso lo studio legale dell'Avv. _____ P.E.C. _____

allega:

- 1) copia documento di identità del ricorrente (come previsto dal D.P.R. 445/00);
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente (se presentata o in mancanza dichiarazione di non presentazione).

3) _____

4) _____

5) _____

_____, li _____

In fede

_____ (8)

è autentica (9)

_____ 3

Dichiarazione di Iscrizione al registro speciale degli avvocati Ammessi al patrocinio Gratuito

Il sottoscritto Avv.to _____ con studio in _____

Via _____ Telefono _____ Pec: _____

iscritto all'ordine degli avvocati di _____

Dichiara

Di essere iscritto al registro speciale degli avvocati ammessi al Patrocinio Gratuito tenuto dall'Ordine degli avvocati di _____

In fede avv. _____

ISTRUZIONI

(1) Art. 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. "L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato".

2. "L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza".

3. "Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura, si applica l'art. 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'art. 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo".

(2) Indicare la professione svolta.

(3) Art. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. "E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".

Art. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)

1. "L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100" (art. 100: "nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza").

(4) Trattasi di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76.

Art. 95 (L) (Sanzioni)

1. "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato". 4

(5) Indicare le generalità di ogni componente della famiglia anagrafica con il rispettivo codice fiscale ed il rapporto di parentela nei confronti dell'istante.

(6) Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi conto anche di redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)

1. "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **Euro 11.493,82**".

2. "Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante".

3. "Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

4. "**Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi**".

(7) Il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio, attualmente pari a Euro 11.493,82 è elevato di Euro **1.032,91** per ogni familiare convivente con il ricorrente.

Art. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. "Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi".

(8) Sottoscrizione dell'interessato a pena di inammissibilità.

(9) La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445: "Le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59").